



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 24/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 22 febbraio 2011, n. 36

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Impianto esistente di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in loc. Tre Fornelli - Comune di Nardò (Le) - Proponente: E.M.E.S. S.r.l.-

L'anno 2011 addì 23 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8501 del 13.07.2009 il sig. Vincenzo Forina, in qualità di legale rappresentante della E.M.E.S. S.r.l. con sede legale in Lecce, alla Via Gramsci, 25, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'impianto esistente di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi sito in loc. Tre Fornelli, nel Comune di Nardò.

Alla predetta istanza, la società proponente allegava la documentazione progettuale prevista dalla normativa vigente e motivava la richiesta in argomento riepilogando l'iter autorizzativo intrapreso, i cui passaggi principali vengono di seguito riportati:

"...- l'impianto di depurazione di acque reflue di Nardò è stato costruito da SISRI e mai entrato in esercizio:

- in data 27.07.2007 veniva presentata domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività "Impianto di eliminazione rifiuti non pericolosi" relativamente alla sezione di trattamento di rifiuti liquidi (sostanzialmente liquami da fosse settiche):

- in sede di istruttoria per ottenere l' Autorizzazione Integrata Ambientale ...è emersa, da parte degli enti competenti, l'esigenza di procedere anche con la verifica di assoggettabilità a VIA secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'impianto è stato considerato infatti tra quelli di cui all'allegato IV alla parte I del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al punto 7 "progetti di infrastrutture" lettera r): "Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 19 ton/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)...";

- con nota prot. n. 10812 del 16.09.2009 il Servizio Ecologia invitava il proponente a provvedere al deposito degli elaborati progettuali presso il Comune di Nardò (Le) e la Provincia di Lecce, nonché alle pubblicazioni di rito concernenti l'avviso di deposito così come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006, cioè sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio del comune interessato.

La pubblicazione sul BURP veniva effettuata sul Bollettino n. 162 del 15.10.2009;

- con nota prot. n. 13033 del 26.11.2009 il Servizio Ecologia sollecitava il parere di competenza all'amministrazione provinciale di Lecce ed all'amministrazione comunale di Nardò;

- Con nota acquisita al prot. n. 1465 dell'08.02.2010 la Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, riteneva di poter esprimere, "...sotto il profilo della compatibilità ambientale, parere favorevole all'impianto..., ritenendo ciò nondimeno segnalare all'autorità competente la necessità che il proponente provveda al monitoraggio della falda idrica sotterranea tramite l'individuazione di un adeguato numero di pozzi collocati idrogeologicamente a monte e a valle dell'impianto...";

- con nota acquisita al prot. n. 5228 del 12.04.2010 il Comune di Nardò - Settore Urbanistica Ambiente - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, dal 12.10 al 27.12.2009 con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto.

Con la stessa nota il precitato Settore comunicava il proprio nulla osta "...purchè siano ridotte al minimo le criticità connesse al funzionamento dell'impianto in esame...";

„ Nella seduta del 25.04.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A, esaminati gli elaborati progettuali depositati, rilevava che:

“Sia nella relazione tecnica che nella breve descrizione dell'intervento si evince una potenzialità dell'impianto pari a 3.000 mc/g, operazione di smaltimento D8 (impianto biologico).

Come indicato anche a pag. 4 dello Studio di Impatto Ambientale preliminare (All. 1) si è in presenza anche di un trattamento chimico-fisico (D9).

Tale tipologia di impianto è riconducibile alla lettera “n”, All. 3, punto 2 del D. Lgs 152/06 che impone la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto in oggetto.

Pertanto è necessario che l'azienda sulla base di quanto sopradetto fornisca i chiarimenti necessari ad individuare la procedura da intraprendere (screening o V.I.A.).”.

Di conseguenza il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 6295 del 05.05.2010, al fine di consentire l'applicazione del corretto iter procedurale, invitava la società proponente a dare immediato riscontro ai chiarimenti sopra esplicitati;

- con nota acquisita al prot. n. 7314 del 26.05.2010 il proponente riscontrava la predetta richiesta di chiarimenti, precisando che:

“...L'impianto è stato realizzato allo scopo di trattare reflui derivanti da scarichi industriali e civili provenienti, tramite condotta fognaria., dall'adiacente zona industriale e da bottini, di fosse biologiche (CER 200304). La potenzialità dell'impianto è pari a 3.000 mc/g (2.000 mc/g giungono all'impianto mediante condotta fognaria e 1.000 mc/g)

La linea acque dell'impianto ai compone di tre macrofasi (pretrattamenti di natura fisica, trattamenti biologici, disinfezione finale):

Pretrattamenti fisici:

- grigliatura;
- sollevamento”,
- vasca di accumulo e miscelazione
- vagliatura;
- dissabbiatura, disoleatura, preareazione

Trattamento biologico

- filtro percolatore ad alto carico;
- vasca di contatto aerobica per solidi;
- unità di flocculazione;
- chiarificazione secondaria”

Disinfezione

- clorazione d'emergenza;

Il processo depurativo è esclusivamente di tipo biologico (D8) ed avviene anche attraverso l'utilizzo di reattivi impiegati per migliorare l'efficienza depurativa dell'impianto.

I reagenti indicati nello Studio di impatto ambientale (All. 1) hanno esclusivamente la funzione di facilitare la sedimentazione nella fase di chiariflocculazione e quindi la separazione delle particelle fini e/o colloidali presenti nel refluo che viene inviato alla fase biologica.

Quindi il trattamento su cui si basa l'impianto rimane a tutti gli effetti di tipo “biologico” anche se in alcune fasi vengono utilizzati prodotti chimici.

Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, comunque questa Azienda comunica che utilizzerà l'impianto senza alcuna aggiunta di reagenti chimici nelle fasi di trattamento dei reflui in ingresso: ciò è possibile in quanto l'impianto ha ampi margini di sicurezza funzionale che possono sopperire alla riduzione del rendimento della fase di chiariflocculazione connessa con il mancato utilizzo dei reagenti chimici.

In particolare, la sedimentazione finale opera ad una velocità ascensionale di 0.65 m/h che rappresenta un valore di assoluta sicurezza in ogni condizione funzionale.

Pertanto, rispondendo alla Vs. richiesta di chiarimenti si riconferma che il trattamento al quale sono sottoposti i reflui/ rifiuti liquidi è di tipo D8 “Trattamento biologico, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12” e quindi l'impianto resta subordinato alla Verifica di assoggettabilità a VIA perché ricadente fra quelli previsti dall'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. al punto 7 “progetti di infrastrutture” lettera r) ai sensi dell'art 20 dello stesso D.Lgs 152/2006, così come peraltro già indicato dalla Conferenza del 09.04.2009 inerente il procedimento di AIA...”

„ Nella seduta del 07.06.2010 il Comitato Reg.le di VIA, preso atto di quanto dichiarato dalla società proponente con la nota sopra esplicitata, evidenziava quanto di seguito riportato:

“L'azienda che sta richiedendo tramite AIA anche un'autorizzazione all'esercizio informi il Comitato Reg.le di V.I.A. sull'esistenza dell'autorizzazione al progetto;

- non vengono fornite con chiarezza le concentrazioni dei principali parametri analitici delle acque industriali, di quelle dai bottini, e di quelle miscelate che alimentano l'impianto descritto, per cui non è possibile controllare le efficienze delle singole sezioni dell'impianto.

- E' necessario aggiornare anche dal punto di vista normativo il Comparto Idrico onde potere riferire i limiti dei parametri analitici dell'effluente all'attuale normativa vigente. Quanto sopra è valido anche per il comparto rumore.

- Occorre accertare se nelle acque rivenienti dai bottini siano presenti solfuri, mercaptani ecc. ed in caso affermativo cosa intende fare l'azienda per abbattere tali sostanze odorigene che hanno un TVL molto basso.

Il Comitato ha inoltre sottoposto all'attenzione dell'azienda le seguenti considerazioni:

a. È stata eseguita una verifica di compatibilità ambientale in quanto l'impianto è stato classificato alla lettera s) allegato IV del D. Lgs. 4/08 che cita:” impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva maggiore di 10 ton/d mediante operazione di incenerimento di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11...)”

b. Poiché l'impianto possiede oltre alla sezione biologica (D8) una sezione di chiari-flocculazione (D9) e

poiché la sezione Chiari- flocculazione ha una potenzialità di 3000 ton/d, il Comitato fa notare che in tali condizioni sull'impianto deve essere effettuata un SIA come previsto dall'allegato III, lettera n) del D. Lgs 4/08 che recita:” impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 ton/d mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B lettere D9, D10 e D11

Quanto sopra è giustificato dal fatto che deve essere imposta la condizione più restrittiva a tutela dell'ambiente.

L'azienda risponde che essendo l'impianto ben dimensionato in quanto dotato di una sezione filtro percolatore ad alto carico seguito da una vasca di contatto aerobica, ritiene possibile rinunciare alla sezione di chiari-flocculazione pur nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa per quanto riguarda l'effluente depurato.

Si accetta quanto sopra a condizione che vengano fornite risposte dettagliate ai quesiti posti evidenziando le efficienze di abbattimento per ciascuna sezione dell'impianto. Devono inoltre essere fornite adeguate risposte agli altri quesiti posti.”.

Pertanto, con nota prot. n. 17867 dell'11.06.2010, il Servizio Ecologia formalizzava la richiesta di integrazioni puntualizzate dal Comitato V.I.A. nei termini sopra evidenziati;

- Con nota datata 03.08.2010, acquisita al prot. n. 10885 del 10.08.2010, il proponente riscontrava la precitata nota prot. n. 17867/2010 fornendo una relazione tecnica integrativa comprendente le precisazioni richieste;

„ Nella seduta del 28.09.2010, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6 art. 4 e del c. 4 art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/09, analizzata la documentazione integrativa depositata, preso atto dei pareri pervenuti, constatato che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni all'intervento proposto, così si esprimeva:

In data 3 agosto 2010 l'azienda fornisce le integrazioni richieste.

L'azienda informa nella premessa della nuova relazione tecnica dell'impianto che “in considerazione delle mutate esigenze gestionali e delle caratteristiche attese dei reflui in ingresso si ritiene inoltre di potere rinunciare alla fase di chiari flocculazione, inizialmente prevista nel progetto originario.”

In relazione alla definizione delle concentrazioni medie dei reflui rivenienti dalle fosse settiche l'azienda fornisce tali concentrazioni desunte da campioni di acque reflue di aree industriali limitrofe e già servite da altri impianti depurativi:

Tabella 1 Caratteristiche medie dei reflui rivenienti da fosse settiche

U.M. Valore medio

pH - 7-7,5

SST mg/l 80-120

COD mg/l 400-600

BOD5 mg/l 300-450

NH4 mg/l 50-70

NO2 mg/l 0,1

NO3 0,5

Ntot mg/l 65-80

Cl mg/l 150-250

SO4 mg/l 100-150

H2S mg/l 0,5

SO3 mg/l 0,5

Ptot mg/l 5-6

Grassi animali e vegetali mg/l 5-10

Per quanto riguarda i reflui da impianti produttivi essi risultano variabili, tuttavia considerando una zona industriale quale quella in esame si può considerare la seguente composizione che compete al trattamento di 3000 mc/g di reflui di cui 2000 mc/g dalla zona industriale e 1000 mc/g dai tombini:

Tabella 2 Valori medi dei reflui degli impianti produttivi della zona industriale

U.M. Valore medio

pH - 6,5-7,9

COD mg/l 320-970

NH4 mg/l 23-58

NO2 mg/l 0,1-0,5

NO3 Mg/l 0,1-10

In definitiva si può considerare la seguente composizione miscela di reflui all'ingresso dell'impianto:

Tabella 3. Valori medi dei reflui all'ingresso dell'attuale impianto depurativo

U.M. Valore medio

BOD5 Mg/l 450

COD mg/l 800

NH4 mg/l 56

NO2 mg/l 0,3

NO3 mg/l 6,8

TKN mg/l 70

La linea acque è costituita dalle seguenti sezioni:

- omogenizzazione
- Vaglio statico
- Grigliatura per trattenere corpi solidi grossolani
- Disabbiatura,
- disoleatura,
- denitrificazione;
- sedimentazione primaria
- filtro percolatore
- biochiarificatore
- Clorazione
- Decantazione secondaria;
- Digestione anaerobica dei fanghi;
- Disidratazione fanghi;

I bottini (CER 200304) ove giungono i reflui industriali pretrattati, in seguito a passaggio su griglia fine vengono inviati in una vasca di omogeneizzazione.

Nel vaglio statico è prevista una riduzione del 10% per il BOD5 con una concentrazione finale di 405 mg/l.

Nella fase di disoleazione - disabbiatura è previsto un abbattimento in termini di BOD5 pari all'incirca al 15% con una concentrazione pari a $(405 - (0,15 \times 405))$ circa 350 mg/l.

Viene immessa una nuova sezione di denitrificazione di cui si fornisce solo le dimensioni della vasca.

Il previsto trattamento biologico aerobico TFSC (tricking filter solid contact) avviene tramite filtro percolatore ad alto carico che è sostanzialmente costituito dai seguenti elementi:

- 3 Filtro percolatore ad alto carico
- 3 Vasca di contatto aerobico
- 3 Unità di flocculazione priva di additivi chimici
- 3 Chiarificazione secondaria
- 3 Sollevamento fanghi di ricircolo
- 3 Soffianti

Rispetto alla prima versione dell'impianto ove era previsto sul filtro percolatore un carico organico volumetrico (Fcv) di 2 kgBOD5/mc,d nell'attuale relazione l'azienda prevede correttamente un minore carico organico per compensare l'eliminazione della chiari-flocculazione, per cui il nuovo carico organico è pari a

- $F_{cv} = 1,3 \text{ kgBOD5/mc,d}$

ed ammettendo una diminuzione di BOD5 pari a 260 mg/l si ha:

- Quantità di BOD5 abbattuto = $260 \text{ ppmBOD5} \times 3024 \text{ mc/d} = 786 \text{ kg/d}$

Per cui il volume del filtro è pari a:

- Volume filtro = $(786 \text{ kg/d BOD5}) / 1,3 \text{ kgBOD5/mc,d} = 604 \text{ mc}$ contro 393 mc della relazione tecnica avendo lasciato immutato e pari a 2 kgBOD5/mc,d il carico volumetrico. Ovviamente risulta errato anche la dimensione del filtro percolatore che occorre correggere.

- volume della vasca aerata a plug flow è pari a 252 mc con una larghezza di 1,3 m ed una altezza di

2,42 m

- fabbisogno di O₂ è pari a $F_0 = 0,17 \text{ kg/O}_2/\text{kgBOD}_5$
- $\text{Kg BOD}_5/\text{h} = 260 \text{ ppm} \times 252 \text{ mc} \times 10^{-6} = 65,5 \text{ kgBOD}_5/\text{h}$
- $\text{KgO}_2/\text{h} = 0,17 \times 65,5 = 10,5 \text{ kgO}_2/\text{h}$
- ricircolo fanghi al biologico è pari a:
%riciclo = $\text{MLSS}/\text{Sr} - \text{MLSS}$
Ove: MLSS = concentrazione fanghi in vasca ossidativa = 1000 ppm
Sr = conc.fanghi ricircolo = 5000 ppm
Per cui la % riciclo = $1000 \times 100 / (5000 - 1000) = 25\%$

Linea fanghi

Per la linea fanghi si hanno le seguenti fasi di trattamento:

- Pre-ispessitore costituito da due vasche di cls ove l'umidità del fango passa da 99% a 95%.
Il volume totale delle vasche è pari a 92 mc con una superficie totale di 32 mq ed i seguenti parametri di carico:
3 Fango entrante = 1815 kgSS/d
3 Carico superficiale 57 kgSS/mq,d
3 Fango entrante 181 mc/d
3 Fango uscente 40 mc/d
3 Conc fango entrante 10 kg/mc
3 Conc.fango uscente 45 kg/mc
3 Fase di digestione anaerobica con il sistema impiantistico "doppio stadio senza ricircolo".
Il dimensionamento del digestore è vincolato al dimensionamento della campana geometrica. Considerando un tempo di residenza idraulica di 9 giorni ed una altezza non inferiore a 5 m e considerata una produzione di 50 mc/g con una riserva di gas per 9,6 h si ha un volume del gasometro pari a:

$$V = 500 \times 9,6 / 24 = 200 \text{ mc}$$

- Post ispessimento
- Disidratazione meccanica con filtropressa fino all'ottenimento di un fango con il 25-30% di SS
L'azienda informa che dalle analisi dei bottini non si evidenzia la presenza di sostanze odorigene quali solfuri e mercaptani.

Relativamente al Quadro programmatico si riprende di seguito quanto descritto nella prima relazione presentata al Comitato VIA.

Per quanto riguarda l'iter autorizzativo, l'impianto è di proprietà del SISRI, è gestito dalla ditta EMES ed ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- Concessione edilizia n.198 del 25/11/88
- Concessione edilizia n.69 del 16/3/95
- Ultimazione lavori marzo 1999
- Autorizzazione allo scarico provvisoria DGP n.49 del 26/4/2000
- Domanda AIA Febbraio 2007

La Provincia di Lecce, Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, in data 25/01/2010 ha espresso sotto il profilo della compatibilità ambientale parere favorevole all'impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prevedendo tuttavia la necessità che il proponente provveda al monitoraggio della falda idrica sotterranea con l'individuazione di pozzi collocati a monte ed a valle dell'impianto.

Il Comune di Nardò, Settore Urbanistica Ambiente, in data 12/04/2010, afferma che "per gran parte l'area dell'impianto ricade in zona del territorio neretino, tipizzata dallo strumento urbanistico vigente E3 zona agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica ed in minima parte ricade in zona D1 strada e

fascia di rispetto. Non è interessata dal PAI. Sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del PUTT/P, ricade in ambito territoriale esteso E ed ambito territoriale Distinto ATD 10 "Piano Alluvionale" con le relative prescrizioni di base di cui alle NTA del PUTT/P".

Conclude che per quanto di competenza nulla osta alla messa in funzione dell'impianto a servizio dell'agglomerato Nardò - Galatone.

CONCLUSIONI DEL COMITATO

1. Il Comitato prende atto che l'azienda ha rinunciato nell'impianto depurativo alla sezione di chiariflocculazione, conseguentemente decade la necessità di effettuare la V.I.A. obbligatoria per l'impianto stesso;
2. l'impianto è in grado di trattare le acque aventi le caratteristiche descritte nella tabella 3 per portarle nei limiti previsti dalla normativa di settore;
3. la sezione di denitrificazione immessa nella seconda relazione tecnica presentata risulta opportuna data la presenza nell'influente di circa 7mg/ di nitrati e di 55 mg/l di ammoniaca che si trasforma in nitrati;
4. E' opportuno che venga rivisto il calcolo del volume del filtro percolatore e del volume del corpo di riempimento (flocor) in quanto, per mero errore, nel calcolo è stato immesso il vecchio valore del carico volumetrico organico (2 kgBOD5/mc,d) anziché il nuovo pari ad 1,3 kgBOD5/mc,d con conseguente sottostima sia del volume del filtro percolatore che del volume del corpo di riempimento. Tale revisione potrebbe essere fatta in sede AIA;
5. Per quanto riguarda gli impatti sulle componenti ambientali, quella sicuramente chiamata in causa è quella atmosferica anche se si afferma che nei reflui dei bottini non sono presenti solfuri o mercaptani. Poco rilevanti risultano gli impatti sulle altre componenti ambientali;
6. La Provincia di Lecce, Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, in data 25/01/2010 ha espresso sotto il profilo della compatibilità ambientale parere favorevole all'impianto, prescrivendo che il proponente provveda al monitoraggio della falda idrica sotterranea con l'individuazione di pozzi collocati a monte ed a valle dell'impianto.

Il Comune di Nardò, Settore Urbanistica Ambiente, in data 12/04/2010, afferma che per gran parte l'area dell'impianto ricade in zona del territorio neretino, tipizzata dallo strumento urbanistico vigente E3 zona agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica ed in minima parte ricade in zona D1 strada e fascia di rispetto e conclude che per quanto di competenza nulla osta alla messa in funzione dell'impianto a servizio dell'agglomerato Nardò - Galatone.

• Fatto salvo quanto sopra, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene soddisfacente lo studio di verifica ambientale presentato e quindi non assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento proposto.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il

Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente l'impianto esistente di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi sito in loc. Tre Fornelli, nel Comune di Nardò, proposto dal sig. Vincenzo Forina, in qualità di legale rappresentante della E.M.E.S. S.r.l. con sede legale in Lecce, alla Via Gramsci, 25, non assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni, comprese quelle espresse dagli Enti interessati, che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito web dell'Assessorato all'Ecologia;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie. Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni

dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore P.O. VIA dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
